

Elettori temporaneamente residenti all'estero

L'art. 4-bis, comma 2, della L. n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della L. 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.

L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale temporaneo all'estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei Comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum (o previa apposita annotazione: ad es. con la dizione "vota all'estero").

Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet di ogni Comune), si allega l'apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Il Comune, appena ricevuta l'opzione, trasmetterà immediatamente alla D.C.S.E., mediante l'apposita procedura informatica – entro e non oltre il medesimo giorno entro cui devono arrivare le opzioni stesse e cioè entro il 7 maggio p.v. – le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore,

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

Il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai Comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentirne l'immediato invio del plico per il voto per corrispondenza.

Pertanto, poiché le comunicazioni dei Comuni costituiscono presupposto essenziale per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza, si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo ai fini della puntuale e tempestiva attuazione dei prescritti adempimenti.

Si ribadisce che le opzioni comunque pervenute al Comune entro la scadenza del 7 maggio dovranno essere considerate valide; ove il Comune sia impossibilitato a comunicare tali opzioni con l'apposita procedura informatica, dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni alla sede consolare – purché, si ribadisce, pervenute al Comune entro il 7 maggio – per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.

Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza.

Si esprime, infine, l'avviso che può presentare opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 4-bis, commi 5 e 6, della L. n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della L. 27 ottobre 1988, n. 470; detta legge, ai commi 5 e 6 dell'art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.